



Via Aonio Paleario, 10 00195 Roma – tel. 06.3222097 - fax. 063212690
www.dirstat.it - **dirstat@dirstat.it**

SEGRETERIA GENERALE C.N.VV.F.

Tel. Uff. 06/7163.626.04 - Mob. 366/4196003
E-mail: mazzoliniaurelio@virgilio.it

Prot. 11/2019

Al Sottosegretario di Stato Sen. Stefano Candiani
Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
S.E. Pref. Salvatore Mulas
Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Ing. Fabio Dattilo

**Oggetto: Rimborso spese per l'iscrizione agli albi professionali dei laureati e dei diplomati
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Richiesta di un incontro.**

Si sottopone alla c. a. delle SS. LL. la problematica relativa alla situazione tutt'altro che lineare del rimborso da parte dell'Amministrazione pubblica per i propri dipendenti delle spese di iscrizione agli ordini professionali.

Come è noto, la questione dei dipendenti pubblici iscritti ad un Albo professionale, costretti a pagare di tasca propria l'iscrizione al proprio ordine, ha suscitato sinora polemiche inutili e critiche da ogni parte, per il sistema frammentario della trattazione del problema, per il quale riteniamo che invece sia possibile una soluzione positiva globale.

L'equivoco è sorto all'indomani della sentenza della Corte di Cassazione n. 7776 del 16.04.2015, che fa riferimento al vincolo dell'esclusività del rapporto di lavoro, per ottenere il rimborso totale della quota di iscrizione all'ordine professionale di appartenenza. Tale vincolo di esclusività esiste ad esempio per gli avvocati dipendenti dagli Enti pubblici, che hanno beneficiato di tale norma. La chiave di volta della sentenza è consistita nel richiamo dei giudici al contratto di mandato, per cui il mandante è obbligato a tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale (tra cui la quota d'iscrizione all'albo), che questi abbia subito per svolgere l'incarico.

Tutti coloro che desideravano l'estensione della menzionata sentenza ai dipendenti iscritti ad un albo professionale, come ad esempio gli Infermieri dipendenti pubblici, si sono imbattuti in un autentico "sbarramento" (Trib. Milano sent. 1161 del 11.5.2016).

Sul tema si sono espressi altri Tribunali e il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Ingegneri, (circolare n. 6340 del 21.10.2015) il quale afferma, che per svolgere la professione, in qualità di pubblico dipendente, non sarebbe necessaria l'iscrizione all'albo, ma solo il possesso



Via Aonio Paleario, 10 00195 Roma – tel. 06.3222097 - fax. 063212690
www.dirstat.it - **dirstat@dirstat.it**

SEGRETERIA GENERALE C.N.VV.F.

Tel. Uff. 06/7163.626.04 - Mob. 366/4196003
E-mail: mazzoliniaurelio@virgilio.it

dell'abilitazione, la qual cosa ci sembra quantomeno opinabile. Tanto è vero che il Ministero dei Beni Culturali rimborsa le spese di iscrizione all'ordine professionale ai suoi Architetti, direttori dei lavori nei cantieri ministeriali. Lo stesso orientamento per Ingegneri e Architetti è stato seguito dal Ministero dei lavori Pubblici. Il Ministero dell'Economia invece, in una lettera inviata al Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti sociali, ha escluso la sussistenza di un diritto al rimborso dell'iscrizione all'Albo professionale di questi dipendenti pubblici, perché svolgendo la libera professione, mancherebbe l'analogia del diritto.

La confusione applicativa, gli interventi contraddittori degli ordini professionali, la giurisprudenza vaga ed imprecisa sono il frutto, secondo la Corte dei Conti, di una mancanza di attenzione al problema, che a nostro avviso andrebbe risolto in sede di contrattazione collettiva.

Questa presa di posizione concreta, razionale e di apertura, è contenuta anche nella delibera n. 29/2008 della sezione regionale Puglia.

La questione interessa anche i Medici del Ministero della Salute, in modo particolare, dato che sussistono situazioni paradossali, dopo la direttiva del Ministro Lorenzin, che ha ritenuto necessaria per tali Medici l'iscrizione all'albo, che invece alcuni dipendenti di tale dicastero non hanno ancora.

D'altra parte, la libera professione esercitata dai dipendenti pubblici, è stata ritenuta in diverse giurisprudenze una esperienza sul campo di cui beneficia direttamente la stessa Amministrazione Pubblica, per quanto tale attività debba essere autorizzata in modo imparziale dall'Ente pubblico, che deve vigilare sul possibile conflitto d'interesse, nel rispetto delle esigenze professionali ed economiche del dipendente.

Ferisce la possibilità che in una situazione simile, diversi professionisti pubblici revochino l'iscrizione al proprio ordine di appartenenza, per non dover sostenere le relative spese, rinunciando forse ad una parte significativa della propria identità professionale ed a svolgere un'attività professionale esterna trasparente e qualificante.

In ragione di quanto rappresentato, nella fiducia di poter convergere verso una soluzione positiva quanto razionale di tale problematica, chiediamo alle SS. LL. un incontro, al fine di poter ottenere un "tavolo di trattativa", ritenendo l'argomento in questione materia contrattuale.

Nell'attesa di un riscontro, porgiamo i più Cordiali Saluti.

Roma, 16.05.2019

Il Segretario Generale VV.F.
(Aurelio Mazzolini)